

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **73/2006** (ECLI:IT:COST:2006:73)

Giudizio: **GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO**

Presidente: **MARINI** - Redattore: **QUARANTA**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **20/02/2006**

Deposito del **24/02/2006**; Pubblicazione in G. U. **01/03/2006**

Norme impugnate: Ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della nota, prot. n. 2005/000/1389/SG-CIV del 21 settembre 2005, nonché dell'atto, prot. n. 3490/ALPI del 17 settembre 2005, del Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.

Massime: **30204**

Atti decisi: **confl. pot. amm. 37/2005**

## ORDINANZA N. 73 ANNO 2006

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sorto a seguito della nota del 21 settembre 2005 (prot. n. 2005/0001389/SG-CIV) della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, nonché dell'atto del 17 settembre 2005 (prot. n. 3490/ALPI) del Presidente della medesima Commissione, on. Carlo Taormina, promosso con ricorso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, depositato in cancelleria il 5 ottobre 2005 ed iscritto al n. 37 del registro conflitti fra poteri dello Stato, fase di ammissibilità.

Ritenuto che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha promosso, con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 5 ottobre 2005, conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin;

che la ricorrente premette di aver appreso da organi di stampa «dell'arrivo in Italia della vettura Toyota a bordo della quale, presumibilmente, furono uccisi Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, il 20 marzo 1994», e di aver pertanto avviato - nel settembre del 2005 - uno scambio di corrispondenza con la citata Commissione parlamentare, al fine di segnalare «l'opportunità dello svolgimento congiunto degli accertamenti tecnici» necessari a ciascuna delle due autorità per l'espletamento dell'attività di indagine di rispettiva competenza;

che, tuttavia, il Presidente della predetta Commissione - pur informando la ricorrente che l'organo parlamentare in questione aveva «preso in carico, previo sequestro, l'autovettura», disponendo «anche a norma dell'art. 360 c.p.p.» alcuni «accertamenti tecnici», taluni dei quali «di natura irripetibile» - comunicava, con nota (prot. n. 2005/0001389/SG-CIV) pervenuta alla medesima Procura il 21 settembre 2005, di non potere «aderire alla richiesta» formulata, «significando che, tra l'altro, l'atto deliberativo di istituzione della Commissione», dal medesimo presieduta, «impone accertamenti non solo sul fatto e sui responsabili, ma anche sulle carenze istituzionali, comprese quelle attribuibili ai molteplici passaggi giudiziari che hanno interessato la vicenda»;

che proprio per l'annullamento di tale nota - e dell'atto, adottato dal Presidente della citata Commissione parlamentare in data 17 settembre 2005 (prot. n. 3490/ALPI), con il quale è stato conferito «incarico peritale» al dott. Alfredo Luzi, «volto allo svolgimento di accertamenti tecnici, anche di natura irripetibile, sull'autovettura in questione» - la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha proposto il presente conflitto di attribuzione;

che la ricorrente evidenzia, innanzitutto, come la possibilità di configurare un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato postuli - ex art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 - che lo stesso insorga «tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono»;

che tra questi organi sono stati inclusi - prosegue la ricorrente - tanto i «singoli giudici, in considerazione segnatamente del carattere "diffuso" che contrassegna il potere giudiziario», quanto gli «organi requirenti», in relazione, in particolare, «all'attribuzione, costituzionalmente individuata, dell'esercizio dell'azione penale» (vengono richiamate le sentenze di questa Corte n. 150 del 1981 e n. 231 del 1975);

che - sempre secondo la Procura ricorrente - egualmente indubbia è la legittimazione passiva della Commissione parlamentare di inchiesta, avendo questa Corte «fin dal 1975» precisato che «a norma dell'art. 82 Cost., la potestà riconosciuta alle Camere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse non è esercitabile altrimenti che attraverso la interposizione di Commissioni a ciò destinate, delle quali può ben dirsi perciò che, nell'espletamento e per la durata del loro mandato, sostituiscono *ope constitutionis* lo stesso Parlamento, dichiarandone perciò e definitivamente la volontà ai sensi del primo comma dell'art. 37» (ordinanza n. 228 del 1975; si citano anche la sentenza n. 231 e l'ordinanza n. 229 del 1975);

che, quanto «ai requisiti di ordine oggettivo», la ricorrente sottolinea come questa Corte abbia «da tempo superato la restrittiva nozione di conflitto di attribuzione come *vindicatio potestatis*, riconoscendo l'ammissibilità del cosiddetto "conflitto per interferenza" o "conflitto da menomazione"» (sono richiamate le sentenze n. 126 del 1994, n. 473 del 1992, n. 204 del

1991 e n. 731 del 1988), conflitto ipotizzabile «quando un organo, pur non rivendicando a sé la competenza a compiere un determinato atto, denuncia che un atto oppure un comportamento omissivo di un altro organo abbiano menomato la sua competenza o ne abbiano impedito l'esercizio»;

che siffatta evenienza ricorrerebbe proprio nel caso di specie, giacché, se è innegabile che la suddetta Commissione parlamentare ha «il potere di compiere atti di indagine» (ex art. 82, secondo comma, Cost.), la decisione dalla stessa assunta «di procedere autonomamente ad accertamenti sul veicolo», con esclusione della possibilità di analogo intervento dell'autorità giudiziaria, «provoca un pregiudizio alla Procura perché le impedisce di esercitare le funzioni che le attribuisce la Costituzione»;

che, difatti, risulta precluso «il proseguimento delle indagini» che la ricorrente ha tuttora in corso, essendole, in particolare, inibito «di raccogliere tutti gli elementi necessari ai fini delle proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale», con palese violazione del principio della obbligatorietà della stessa «sancito dall'art. 112 della Costituzione», oltre che di quelli «di indipendenza ed autonomia della magistratura (artt. 101, 104 e 107 Cost.)»;

che la ricorrente, segnatamente, si duole di essere stata privata della possibilità «di sottoporre a sequestro l'autovettura su cui viaggiavano Ilaria Alpi e Miran Hrovatin», nonché «di effettuare rilevamenti ed accertamenti sul veicolo stesso ai fini dell'esatta ricostruzione della dinamica dei fatti, attività queste tutte essenziali nell'ambito del procedimento penale in oggetto e la cui mancata effettuazione ha determinato una vera e propria paralisi» del medesimo;

che, infine, la ricorrente lamenta la sostanziale vanificazione di quella «opportunità di un effettivo coordinamento tra la Commissione e le strutture giudiziarie», presa, invece, in considerazione «all'atto dell'istituzione della stessa Commissione con Deliberazione della Camera dei Deputati del 31 luglio 2003 (art. 6, comma 3) nonché nel regolamento interno approvato dalla Commissione nella seduta del 4 febbraio 2004 (art. 22, comma 1)»;

che su tali basi, quindi, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha proposto il presente conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, avverso la Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, chiedendo l'annullamento della nota del 21 settembre 2005 (prot. n. 2005/0001389/SG-CIV) emessa dalla medesima Commissione (con la quale quest'ultima ha rifiutato di aderire alla richiesta della ricorrente di valutare «l'opportunità dello svolgimento congiunto di accertamenti tecnici»), nonché dell'atto del 17 settembre 2005 (prot. n. 3490/ALPI) con cui la stessa - in persona del suo Presidente, on. Carlo Taormina - ha conferito incarico peritale al dott. Alfredo Luzi.

*Considerato* che in questa fase la Corte è chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esista «la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», sussistendone i requisiti soggettivo ed oggettivo, fermo restando il potere della Corte, a seguito del giudizio, di pronunciarsi su ogni aspetto del conflitto, ivi compresa la sua ammissibilità;

che, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione della ricorrente Procura «in quanto organo direttamente investito delle funzioni previste dall'art. 112 della Costituzione e dunque gravato dell'obbligo di esercitare l'azione penale e le attività di indagine a questa finalizzate» (così, da ultimo, ordinanza n. 404 del 2005);

che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione della Commissione parlamentare di inchiesta, giacché, «a norma dell'art. 82 Cost., la potestà riconosciuta alle Camere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse non è esercitabile altrimenti che attraverso

la interposizione di Commissioni a ciò destinate, delle quali può ben dirsi perciò che, nell'espletamento e per la durata del loro mandato, sostituiscono *ope constitutionis* lo stesso Parlamento, dichiarandone perciò "definitivamente la volontà" ai sensi del primo comma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953» (così ordinanza n. 228 del 1975; v. nello stesso senso sentenza n. 231 del 1975);

che, per quanto attiene al profilo oggettivo, sussiste materia del conflitto, in quanto lo stesso può essere proposto non solo per rivendicare la titolarità di attribuzioni costituzionalmente conferite, ma anche per la difesa di proprie competenze di natura costituzionale che si suppongano menomate o impedito in seguito all'esercizio illegittimo di poteri altrui;

che pertanto il conflitto promosso col presente ricorso deve ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto, nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, con l'atto indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione, alla ricorrente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, della presente ordinanza;

b) che, a cura della ricorrente autorità giudiziaria, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui *sub a)*, per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni fissato dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*